



COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

(ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

Approvato con Deliberazione della G.C. n.102 del 13/06/2023

Indice

<u>CAPO I - Principi generali</u>	<u>3</u>
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche	3
Art. 4 - Destinatari	4
Art. 5 – Individuazione soggetti coinvolti e criteri per la scelta	4
Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo	5
Art. 7 - Modulazione del fondo	5
Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	6
Art. 9 - Suddivisione in lotti	6
Art. 10 - Accordi quadro	7
Art. 11 - Centrali di committenza	7
<u>CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di lavori</u>	<u>9</u>
Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di lavori	9
Art. 13 - Disciplina delle varianti	9
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per l'appalto di lavori	9
<u>CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di servizi o forniture</u>	<u>11</u>
Art. 15 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di forniture e servizi	11
Art. 16 - Ripartizione dell'incentivo per l'appalto di servizi e forniture	11
<u>CAPO IV - Norme comuni</u>	<u>13</u>
Art. 17 – Casi di esclusione dalla ripartizione dell'incentivo	13
Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	14
Art. 19 - Principi in materia di valutazione e erogazione	14
Art. 20 - Coincidenza di funzioni	15
Art. 21 - Sostituzione di un dipendente	15
Art. 22 - Impegno di spesa delle quote afferenti al fondo	15
Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo	15
Art. 24 - Liquidazione – limiti	16
Art. 25 - Disciplina transitoria	17
Art. 26 - Polizze assicurative	17
Art. 27 - Entrata in vigore	17

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo risorse finanziarie previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori (DL) ovvero direzione dell'esecuzione e di esecuzione (DEC) del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui al precedente comma, nella misura stabilita al successivo art. 2, è costituito a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture o altra determinazione dirigenziale verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'incentivazione delle funzioni tecniche curate dal personale dipendente dell'Ente e si applica in relazione agli appalti di lavori, di servizi e di forniture di cui alla Parte II del D.lgs. 50/2016 indetti dal Comune di Vecchiano.
2. Nel presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 50/2016, viene menzionato come "Codice".
3. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 3 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla Parte II del Codice, secondo la disciplina del presente regolamento.
2. Il fondo relativo a ciascun intervento è destinato come segue:
 - per l'80%, di seguito definito come "quota fondo funzioni tecniche", è destinato all'assegnazione di incentivi economici al personale dipendente; l'importo è comprensivo del compenso incentivante, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune e dell'IRAP a carico del Comune medesimo;
 - per il restante 20%, di seguito definito come "quota fondo innovazione", ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice.
3. Le somme derivanti dalle suddette quote del fondo, saranno allocate in specifici capitoli di bilancio.
4. L'ammontare delle risorse che alimenta il fondo è previsto nell'ambito del quadro economico del relativo progetto di spesa e, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice, fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 4 - Destinatari

1. La quota dell'80% del fondo relativa a ciascun appalto è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2 del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante, fermo restando il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, i seguenti soggetti:
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti relativa a lavori nonché della spesa per servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati a vario titolo della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione del contratto, direzione operativa, ivi incluso l'ispettore di cantiere;
 - soggetti incaricati al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo/certificazione regolare esecuzione;
 - soggetti incaricati alla verifica di conformità;
 - soggetti incaricati al collaudo statico;
 - i collaboratori dei soggetti sopra elencati.

3. La ripartizione iniziale dei compensi incentivanti tra i suddetti soggetti è esplicitata nel provvedimento di formazione del gruppo di lavoro o altro provvedimento equipollente.

Art. 5 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano i processi disciplinati dal presente regolamento, sono individuati dal dirigente competente, sulla base degli obiettivi di gestione e della programmazione finanziaria dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche mediante rinvio ai provvedimenti afferenti ai progetti di spesa o ai documenti di gara.

2. Sono destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato full-time o part-time nonché i dipendenti di Stazioni Appaltanti, di cui l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale ai sensi del successivo art. 10.

3. In relazione agli adempimenti previsti per ciascun dipendente incaricato, che assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle specifiche prestazioni da svolgere, sono stabilite le percentuali di incentivo spettante come definite ai successivi artt. 14 e 16 ed i tempi per provvedervi, come definiti dagli obiettivi assegnati.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. I dipendenti incaricati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, devono verificare l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, allo svolgimento dell'incarico. Essi sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge e dalle norme regolamentari, secondo le procedure previste dal Codice di comportamento del Comune. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo

1. La suddivisione dell'incentivo previsto per lo svolgimento delle attività assegnate ai sensi del comma 3 del precedente articolo, è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

2. In sede di liquidazione si fa riferimento alle attività rendicontate mediante apposite schede, di cui al successivo art. 23, comma 3, riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura oggetto di incentivazione.

Art. 7 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma, quantificata applicando la percentuale prevista dal presente regolamento, modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. Nello specifico, la percentuale per la determinazione del fondo è così modulata:

Tipologia contratto	Classi di importo (al netto IVA)	perc. %	Importi €
Lavori	Importo lavori - D.D. n. ___ del _____ appr. PE		€ _____, __
	Fino a euro 500.000,00	2,00%	€ _____, __
	Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	1,80%	
	Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.382.000,00	1,60%	
	Oltre euro 5.382.000,00 e fino ad euro 10.000.000,00	1,40%	
	Oltre euro 10.000.000,00	1,00%	
	sommano		€ _____, __
	Quota fondo funzioni tecniche (80%)	80,00%	
	Quota fondo innovazione (20%)	20,00%	
Servizi e Forniture	Importo Servizi/Forniture - D.D. n. ___ del _____ a contrarre		€ _____, __
	fino a € 215.000,00	2,00%	€ _____, __
	per la quota parte eccedente di € 215.000,00	1,50%	
	sommano		€ _____, __
	Quota fondo funzioni tecniche (80%)	80,00%	€ _____, __
	Quota fondo innovazione (20%)	20,00%	€ _____, __

Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. In ogni caso, non alimentano il fondo per le funzioni tecniche, indipendentemente dal loro importo:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori e i servizi in amministrazione diretta;
- i lavori, servizi e forniture aggiudicati con procedura di affidamento diretto senza procedura comparativa con più operatori di mercato nei termini disciplinati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 234/2022;
- le forniture relative a beni di consumo e gli acquisti a catalogo di cui all'art. 3, lett. cccc), n. 3, del Codice;
- i lavori di manutenzione ordinaria;

- le proroghe “tecniche” dei contratti di appalto, ossia le proroghe non previste nell’importo a base di gara dell’appalto originario, disposte nelle more o meno del nuovo affidamento;
- i contratti esclusi dall’applicazione del Codice degli appalti, individuate ai sensi degli articoli da 7 a 17 del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture acquisiti mediante sponsorizzazione di cui all’art. 19 del Codice;
- i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 46 del Codice;
- i concorsi di progettazione e di idee di cui all’art. 152 e seguenti del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163 del Codice;
- i contratti comunque esclusi dall’applicazione del Codice.

Art. 9 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq, del Codice) ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg, del Codice).

Art. 10 – Accordi quadro

1. In caso di appalti affidati nell’ambito di un accordo quadro, la disciplina sulla costituzione del fondo si applica a ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro affidato ed al suo importo, in ciascuno dei quali sarà ricompresa la quota spettante ai dipendenti incaricati, compresi quelli che hanno collaborato alla costruzione della gara d’appalto; non si applica con riferimento all’accordo quadro in quanto tale.

Art. 11 - Centrali di committenza

1. Nel caso in cui il Comune si avvalga di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, alla stessa può essere destinato un incentivo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5 del Codice, nella misura spettante alle figure principali incaricate alla predisposizione e controllo delle procedure di gara. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza indicante le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.

2. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in riduzione da quella spettante al personale dell'Amministrazione aggiudicatrice le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di lavori

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di lavori

1. Presupposti necessari per l'accantonamento delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per la successiva attribuzione degli incentivi sono:
 - le opere di lavori purchè non escluse ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
 - l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico di progetto;
 - l'espletamento di procedura di gara o di affidamento con procedura comparativa con più operatori di mercato nei termini disciplinati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 234/2022;

Art. 13 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, co. 1 e co. 2 del Codice, che comportano opere aggiuntive e un impegno di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara o di procedura comparativa/negoziazione, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, ai sensi dei successivi artt. 14 e 16. L'incentivo è ricalcolato sul maggiore importo contrattuale. In tal caso con apposita determinazione il dirigente competente provvede a rimodulare il quadro economico mediante assunzione del necessario impegni di spesa.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per appalto di lavori

1. La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i soggetti incaricati ai sensi del precedente art. 4, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Appalto di Lavori					
	Tipologie di attività di cui all'art. 113 del Codice	Quota %	FIGURE COINVOLTE	Attività	Quota %
01	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'appalto e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente	Figura principale	1,20%
				Collaboratori	0,80%
02	Valutazione preventiva del progetto	8,00%	Il personale che partecipa alla verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016	Figura principale	7,00%
				Collaboratori	1,00%
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10,00%	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento competitiva	Figura principale	8,00%
				Collaboratori	2,00%
04	Esecuzione contratti pubblici	2,00%	Il personale che ha partecipato alla definizione del contratto e alla sua esecuzione	Figura principale	1,50%
				Collaboratori	0,50%
05	RUP	30,00%	Il responsabile unico del procedimento ed i suoi collaboratori	Figura principale	25,00%
				Collaboratori	5,00%
06	Direzione lavori	40,00%	Il Direttore lavori, i direttori operativi, il Coordinatore per la sicurezza, ed i loro collaboratori	Figure principali	35,00%
				Collaboratori	5,00%
07	Collaudo/Verifica di conformità	8,00%	Collaudatore Tecnico Amministrativo, Collaudatore Statico, Collaudatore Impiantistico, Certificato di Regolare Esecuzione e relativi collaboratori	Figura principale	7,00%
				Collaboratori	1,00%
		100,00%	TOTALE		100,00%

2. Nel caso in cui le “tipologie di attività” di cui sopra siano svolte, anche solo in parte, da soggetti esterni, appositamente incaricati, il loro compenso, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è sottratto dal compenso da riconoscere alle “figure coinvolte”, fermo restando che qualora la “tipologia di attività” sia interamente esternalizzata non si applica alcuna incentivazione alle corrispondenti “figure coinvolte”. In tali casi l’economia della “quota fondo funzioni tecniche” confluisce nella “quota fondo innovazione”, se già costituito, mediante apposita determinazione dirigenziale di cui all’art. 22, co. 3 del presente regolamento.

CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di servizi o forniture

Art. 15 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di forniture e servizi

1. Presupposti necessari per l'accantonamento delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per la successiva attribuzione degli incentivi sono:

- i progetti di servizi e/o forniture, siano previsti nel Programma biennale dell'acquisizione di forniture e servizi;
- l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico delle forniture o servizi;
- l'espletamento di procedura di gara o di affidamento con procedura comparativa con più operatori di mercato nei termini disciplinati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 234/2022;
- corredato da un progetto di servizio o fornitura;
- capitolato speciale d'appalto/capitolato prestazione o capitolato d'oneri;
- la stima economica;
- stima della sicurezza;
- D.U.V.R.I.;
- nomina del direttore dell'esecuzione qualora obbligatoria sulla base di norme di legge e di indirizzi A.N.A.C. in materia.

Art. 16 - Ripartizione dell'incentivo per appalto di servizi e forniture

1. La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i soggetti incaricati ai sensi del precedente art. 4, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Appalto di Servizi e Forniture					
	Tipologie di attività di cui all'art. 113 del Codice	Quota %	FIGURE COINVOLTE	Attività	Aliquota %
01	Programmazione della spesa	2,00%	Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'appalto e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente	Figura principale	1,50%
				Collaboratori	0,50%
02	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20,00%	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento competitiva	Figura principale	15,00%
				Collaboratori	5,00%
03	RUP	38,00%	Il responsabile unico del procedimento ed i suoi collaboratori	Figura principale	35,00%
				Collaboratori	3,00%
04	Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	40,00%	Il Direttore dell'esecuzione e suoi loro collaboratori	Figura principale	37,00%
				Collaboratori	3,00%
		100,00%	TOTALE		100,00%

2. Nel caso in cui le “tipologie di attività” di cui sopra siano svolte, anche solo in parte, da soggetti esterni, appositamente incaricati, il loro compenso, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è sottratto dal compenso da riconoscere alle “figure coinvolte”, fermo restando che qualora la “tipologia di attività” sia interamente esternalizzata non si applica alcuna incentivazione alle corrispondenti “figure coinvolte”. In tali casi l’economia della “quota fondo funzioni tecniche” confluisce nella “quota fondo innovazione”, se già costituito, mediante apposita determinazione dirigenziale di cui all’art. 22, co. 3 del presente regolamento.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 17 – Casi di esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, fatte salve specifiche deroghe di legge.
2. Ove intere fasi o parti di esse sono realizzate dal personale con qualifica dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia, nei termini già disciplinati per i lavori e tenuto conto di eventuali deroghe di legge di cui al comma 1. Ove, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestono profilo dirigenziale, la quota da distribuire agli stessi è quantificata in relazione alle attività svolte e alle responsabilità assunte—secondo l'appartenenza all'elenco delle tipologie di attività, indicate nelle tabelle di cui ai precedenti artt. 14 e 16.
3. I dipendenti incaricati delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice. Ciò costituisce economia di bilancio.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che risultino responsabili, di atti illeciti con dolo o con colpa grave.

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 e comma e dall'art. 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	% di riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 - Principi in materia di valutazione e erogazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di appartenenza all'elenco delle tipologie di attività, indicate nelle tabelle di cui ai precedenti artt. 14 e 16, previo accertamento da parte del Dirigente, o di altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo devono essere indicati nella scheda di cui all'art. 25 e, qualora siano operate decurtazioni, ne devono essere indicate le motivazioni.

4. Nel caso di cui al precedente art. 19 comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art. 20 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali di attribuzione.

Art. 21 - Sostituzione di un dipendente incaricato

1. Nella circostanza di sostituzione di un dipendente incaricato, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente del servizio, sentito il RUP. Anche il dipendente uscente ha diritto alla riscossione dell'incentivo maturato proporzionalmente alla prestazione svolta e alle connesse responsabilità.

Art. 22 – Impegno di spesa delle quote afferenti al fondo

1. Il fondo per le funzioni tecniche, distintamente per la quota dell'80% relativa all'incentivazione del personale e alla quota del 20% relativa al fondo innovazione, quantificato ai sensi del presente regolamento, è contabilmente impegnato mediante la determinazione di spesa che assume l'impegno relativo al quadro economico del rispettivo lavoro, servizio o fornitura.

2. Ove l'appalto sia comprensivo di opzioni contrattuali, le spese per la quota del fondo relative alle opzioni contrattuali sono contabilmente impegnate con la determina con la quale, esercitando le relative opzioni, sono assunti gli impegni per i lavori, servizi e forniture oggetto delle medesime. Nel caso in cui le opzioni contrattuali non vengano esercitate, non si procede all'assunzione dei corrispondenti impegni e non spetta al personale la relativa quota di incentivi per le funzioni tecniche.

3. L'ammontare degli impegni di cui ai commi precedenti è ridotto ove ne sorgano i presupposti ai sensi di legge o del presente regolamento.

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata dal dirigente competente in materia di lavori, funzioni e servizi, su proposta del responsabile unico del procedimento, previa verifica delle attività svolte dal personale incaricato.

2. L'incentivo spetta e viene corrisposto per le sole funzioni effettivamente svolte dal dipendente in relazione a ciascun tipo di appalto, fra quelle previste dal presente regolamento.

3. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispone una scheda per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, contenente la ripartizione dell'incentivo spettante a ciascun dipendente incaricato, secondo le specifiche attività e percentuali indicate nelle tabelle di cui ai precedenti artt. 14 e 16.

5. La maturazione dell'incentivo avviene secondo le tabelle seguenti:

<u>LAVORI</u>				
Tipologie di attività di cui all'art. 113 del Codice		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale
01	Programmazione della spesa per investimenti	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
02	Valutazione dei progetti	70%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
		30%	Conclusione dell'appalto	Collaudo/C.R.E.
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del Contratto
04	RUP	30%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
		70%	Conclusione dell'appalto	Collaudo/C.R.E.
05	Direzione lavori	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo/C.R.E.
06	Collaudo	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo/C.R.E.

<u>FORNITURE E I SERVIZI</u>				
Tipologie di attività di cui all'art. 113 del Codice		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale
01	Programmazione della spesa	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
02	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
03	RUP	30%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
		70%	Conclusione dell'appalto	C.R.E.
04	Direzione dell'esecuzione	100%	Conclusione dell'appalto	C.R.E.

6. Il Dirigente di cui al comma 1 provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante apposita determinazione con la quale dispone l'erogazione dei compensi a ciascun dipendente e provvede al giro contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. A tal fine si avvale della collaborazione del Servizio personale per il computo di quanto riconducibile a ciascun dipendente a titolo di competenze dirette, oneri riflessi ed assimilabili ed IRAP sulla base del principio di onnicomprensività del compenso.

Art. 24 - Liquidazione – limiti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi

eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente per lo stesso anno. Ai fini del presente regolamento:

- per «incentivi corrisposti» si intende l'importo lordo degli incentivi pagati nell'anno;
- per «anno» si intende l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- per «trattamento complessivo annuo lordo» si intende la somma del trattamento fondamentale lordo e del trattamento accessorio lordo escluso soltanto quello derivante dagli incentivi per le funzioni tecniche.

2. Qualora gli incentivi da corrispondere nell'anno eccedano il limite di cui al comma precedente, l'eccedenza non può essere corrisposta negli anni successivi e costituisce economia di spesa per il Comune.

3. Il rispetto del limite di cui al presente articolo è verificato dal dirigente in sede di liquidazione degli incentivi, previa informazione, se richiesta, del dirigente del servizio competente in materia di personale limitatamente al trattamento complessivo annuo lordo.

Art. 25 - Disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile procedere alla costituzione del fondo per la quota dell'80% relativa all'incentivazione delle funzioni tecniche e quindi alla liquidazione dei relativi incentivi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente regolamento, solo ove le relative risorse finanziarie siano state a suo tempo impegnate nell'ambito del quadro economico del relativo appalto di lavori.

2. Con riferimento all'individuazione dei gruppi di lavoro si applica l'art. 4, comma 3 o l'art. 5, comma 1 del presente regolamento per gli interventi antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26 - Polizze assicurative

1. Il/i progettista/i, il coordinatore per la sicurezza e tutte le figure tecniche coinvolte nella procedura, dovranno essere muniti di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art.24, comma 4, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, assume l'onere economico della stipula del premio da corrispondere alla compagnia assicuratrice per contrarre opportuna polizza assicurativa, tenuto conto dei limiti fissati dalla normativa vigente, dal CCNL di riferimento nonché dalla giurisprudenza.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.